

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Unicusano;

VISTA la Legge 240/2010, così modificata dalla Legge n.79 del 29/06/2022 di conversione del Decreto-legge n.36 del 30/04/2022;

VISTA la delibera del Senato accademico del 5 agosto 2024, con la quale è stata approvato il Regolamento del Comitato Etico per la ricerca;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla emanazione del Regolamento del Comitato Etico per la ricerca;

DECRETA

Art. 1) E' emanato il Regolamento del Comitato Etico per la ricerca, allegato al presente decreto.

Il presente decreto è acquisito nella raccolta ufficiale interna.

Roma, 7 agosto 2024

IL RETTORE
Prof. Fabio Fortuna



UNIVERSITÀ
CUSANO

REGOLAMENTO DEL COMITATO ETICO PER LA RICERCA



Sommario

ART. 1) OGGETTO E FINALITÀ	3
ART. 2) COMPETENZE DEL COMITATO ETICO	3
ART. 3) COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ETICO	3
ART. 4) NOMINA E FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL COMITATO ETICO	4
ART. 5) SEGRETERIA TECNICA	4
ART. 5) SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE RICHIESTA DI PARERE.....	4
ART. 6) PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI PARERE.....	4
ART. 7) VALIDITA' DELLE SEDUTE DEL COMITATO ETICO, RISERVATEZZA E CONFLITTO DI INTERESSE	5
ART. 8) DISPOSIZIONI FINALI	5



REGOLAMENTO DEL COMITATO ETICO PER LA RICERCA DI ATENEO

Art. 1) Oggetto e finalità

Il presente Regolamento, in conformità a quanto previsto dalla legislazione nazionale, europea ed internazionale in tema di ricerca scientifica, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Etico per la Ricerca (di seguito, "Comitato Etico"), dell'Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma.

Art. 2) Competenze del Comitato Etico

Il Comitato Etico svolge le seguenti funzioni:

- opera nel pieno rispetto dei principi etici definiti dall'Ateneo, dal Codice Etico, dalla disciplina nazionale, europea ed internazionale, in riferimento alle tematiche che coinvolgono i campi dell'attività di ricerca;
- promuove lo sviluppo di una sensibilità etica nell'ambito dell'attività di ricerca;
- tutela i diritti, la dignità e l'integrità di coloro che sono coinvolti nell'attività di ricerca;
- esprime, su richiesta, pareri in materia di Etica della Ricerca, Bioetica e Biodiritto, relativamente alle implicazioni etiche delle attività di ricerca scientifica in svolgimento presso l'Ateneo o all'esterno;
- predispose un piano di informazione nei confronti del personale dell'Ateneo, sia docente che tecnico - amministrativo, al fine di favorire la corretta conoscenza dell'etica relativa all'attività di ricerca;
- rilascia, su richiesta, pareri sull'elaborazione delle Ethical Issues previste dai bandi di finanziamento di proposte progettuali a livello nazionale, europeo e internazionale;
- supporta il Rettore nell'organizzazione di seminari nazionali ed internazionali e nella realizzazione di iniziative destinate alla divulgazione dei risultati della ricerca sviluppata all'interno dell'Ateneo.

Art. 3) Composizione e funzionamento del Comitato Etico

Il Comitato Etico è composto da sette membri - di cui quattro interni all'Ateneo, uno per ciascun Dipartimento e tre esterni - designati dal Senato Accademico.

I componenti sono scelti tra professori di prima e seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato e determinato dell'Università Niccolò Cusano e tra personalità esterne di comprovata professionalità ed esperienza; la durata del mandato è di tre anni, rinnovabile per una sola volta.

Possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, un esperto in materia di protezione dati personali ed eventuali altri, al fine di fornire consulenze su casi specifici.

L'assenza ingiustificata di un membro del Comitato Etico, ripetuta per tre volte consecutive ne comporta l'esclusione diretta e l'avvio della procedura di una nuova nomina per il periodo residuo del mandato.

I nominativi, la qualifica e il curriculum dei componenti sono resi pubblici sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 4) Nomina e funzioni del Presidente del Comitato Etico

Il Presidente del Comitato Etico, designato a maggioranza dei membri - nella seduta di insediamento:

- resta in carica 3 anni ed è rinnovabile una sola volta;



- designa il Vicepresidente;
- convoca e presiede le sedute;
- stabilisce l'ordine del giorno;
- garantisce il rispetto del presente Regolamento, dei principi etici e della normativa vigente;
- rappresenta il Comitato presso l'Università e gli organismi esterni.

Art. 5) Segreteria Tecnica

L'Ateneo, al fine di organizzare al meglio i lavori del Comitato Etico, predispone una Segreteria Tecnica che ha il compito di:

- verbalizzare le riunioni del Comitato Etico e conservare i verbali in apposito archivio;
- esaminare le richieste di parere ricevute ed inviarle al Presidente;
- coadiuvare il Presidente e i membri nelle attività tecnico - amministrative;
- predisporre i materiali necessari all'attività del Comitato;
- dare esecuzione alle decisioni assunte.

Art. 6) Soggetti legittimati a presentare richiesta di parere

La richiesta di parere al Comitato Etico può essere presentata dal responsabile del progetto di ricerca che sia dipendente presso l'Ateneo, dal Rettore, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Possono presentare istanza anche altri soggetti che, a qualunque titolo, svolgono attività di ricerca all'interno dell'Università; è consentito, inoltre, che possano presentarla anche soggetti esterni.

Art. 7) Procedura per la richiesta di parere

La richiesta di parere al Comitato Etico viene presentata tramite compilazione telematica dell'apposito modulo scaricabile dal sito Istituzionale e successivo invio alla Segreteria Tecnica, corredato della documentazione necessaria.

La Segreteria Tecnica, ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento, esaminata preliminarmente la richiesta di parere, invia la documentazione al Presidente per la convocazione del Comitato Etico.

Il Presidente può richiedere l'audizione del Responsabile scientifico della ricerca, nonché designare uno o più relatori, in ragione della loro competenza, con il compito di esaminare eventuale specifica documentazione.

Il Comitato esprime parere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, salvo proroghe connesse alla necessità di disporre di ulteriore documentazione utile all'analisi.

Il Presidente comunica il parere alla Segreteria Tecnica che lo trasmette al Responsabile scientifico del progetto entro 30 giorni dalla ricezione.

In caso di parere negativo, il Comitato Etico deve indicare le ragioni del diniego e le eventuali raccomandazioni per la revisione del progetto; il Responsabile scientifico può chiedere nuovamente il parere non prima di due mesi dalla ricezione del parere negativo, dopo opportuna revisione.

Art. 8) Validità delle sedute del Comitato Etico, riservatezze e conflitto di interesse

Le sedute del Comitato Etico sono legalmente valide con la presenza di almeno 4 membri effettivi con diritto di voto; possono svolgersi in presenza fisica o in modalità telematica.

Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e sono sempre adeguatamente motivate.

I componenti del Comitato Etico sono tenuti alla riservatezza per ciò che concerne la documentazione oggetto di parere e, nel caso in cui dovesse sussistere conflitto di interesse diretto e/o indiretto nella valutazione di un progetto di ricerca, il/i componente/i in conflitto non partecipa alla discussione e alla conseguente delibera.

Art. 9) Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.